

Riunione del 10 aprile 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 40**

40.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **AGIL VOLLEY ssdrl in persona del Presidente p.t.**
- **SAPORITI GIOVANNA nella qualità di Presidente p.t. di AGIL VOLLEY ssdrl**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	- Presidente - Relatore
- Avv. Antonio Amato	- Componente
- Avv. Andrea Ordine	- Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Visto l'atto di deferimento del Giudice di Lega dell'8 febbraio 2013, deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art.63 bis comma 3 R.G. in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- **AGIL VOLLEY ssdrl in persona del Presidente p.t.**
- **SAPORITI GIOVANNA nella qualità di Presidente p.t. di AGIL VOLLEY ssdrl**

per il mancato pagamento al 31 dicembre 2012 a saldo di quanto dovuto per la stagione 2011-2012 all'atleta:

- Milena Stacchiotti per € 3.000,00.

Nella riunione del 10 aprile 2013, sono comparsi:

- il Rappresentante di Lega, Dr. Marco Brunale, il quale confermava le richieste avanzate dal Giudice di Lega di penalizzazione di 1 punto nella classifica di regular season della corrente stagione sportiva per il sodalizio e della interdizione per mesi 1 del Presidente p.t. Sig.ra Saporiti Giovanna;
- per gli incolpati, nessuno è comparso.

Con nota difensiva in data 5-9 aprile 2012, a firma congiunta del G.M. della Agil Volley e del procuratore sportivo dell'atleta, le parti hanno comunque ripercorso i tratti salienti della vicenda precisando che:

- nel corso della stagione sportiva 2011/2012 l'atleta Stacchiotti militava presso la società sportiva Volley Club 1999 ssdrl;

- che a seguito della messa in liquidazione della Volley Club 1999 e dell'acquisizione del titolo sportivo da parte della Agil Volley tutte le posizioni debitorie della prima erano state trasferite in capo alla seconda ivi compreso il credito vantato dall'atleta Stacchiotti relativo ad una singola mensilità (l'ultima);
- che nel frattempo l'atleta si era trasferita in Polonia;
- che a seguito della richiesta di pagamento avanzata dall'atleta la Agil Volley, non essendo a conoscenza della posizione debitoria, si è rivolta all'ex Presidente della Volley Club 1999 per avere delucidazioni;
- che a sua volta l'ex Presidente della Volley Club 1999 ha interpellato il liquidatore della società ottenendo conferma del pagamento dell'importo;
- che la Agil Volley, nell'impossibilità di verificare l'effettivo pagamento da parte di una società non più esistente, con mail in data 21 gennaio, ha richiesto al procuratore dell'atleta di verificare sugli estratti di conto corrente bancari l'eventuale accredito dell'importo in contestazione;
- che tale verifica, attesa il trasferimento dell'atleta in Polonia, si è conclusa solamente dopo il deferimento del sodalizio da parte del Giudice di Lega;
- che con comunicazione in data 15 febbraio 2013, il Procuratore sportivo dell'atleta comunicava alla Lega che *“dopo attente verifiche da parte della mia assistita Milena Stacchiotti, nulla più è dovuto dalla società Volley Club 1999 per la stagione 2011-2012”*.

Osserva la Commissione

L'art.2 bis del Regolamento di ammissione campionati nazionali serie A1 – A2 femminile prevede che, in ipotesi di contestazione in ordine al pagamento di quanto dovuto ai tesserati facenti parte della rosa della prima squadra, il sodalizio *“mediante il deposito dell'accordo tra società e il tesserato da cui si evinca l'ammontare annuo dei compensi pattuiti per la stagione 2011/12”* possa fornire *“idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento”*.

Nel caso di specie, tuttavia, trattandosi di importi vantati nei confronti di un sodalizio non più esistente al quale è succeduto, acquisendone il titolo sportivo, altro sodalizio, è evidente come la prova dell'avvenuto pagamento risulti difficoltosa se non impossibile.


Ciò posto, questa Commissione, ritiene che non possa formare oggetto di rimprovero la condotta dei deferiti, avendo costoro documentalmente dimostrato di aver fatto quanto possibile per chiarire l'equivoco.

Considerato inoltre che l'atleta, per il tramite del procuratore sportivo, ha dichiarato di non aver più nulla a pretendere dalla Volley Club 1999 e, per l'effetto, nei confronti dei deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale dispone il non luogo a sanzione nei confronti della Agil Volley ssrl e del Presidente, sig.ra Saporiti Giovanna.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone



Roma, 15 aprile 2013